



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
E-MAIL ragioneria@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 159 / RAG DEL 11.12.2017

* * * * *

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO PER L'OFFICINA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI PER L'ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 63 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e ss.mm. che al primo comma prevede: *“Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, prima dell'inizio dell'attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i*

singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto.”, mentre al terzo comma stabilisce: “Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: euro 23,24; b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: euro 77,47.”.

Rilevato che ai sensi dell'art D. Lgs. 504 / 1995 - “Testo Unico Accise” tutti i soggetti, pubblici e privati, responsabili della gestione di impianti di produzione di energia elettrica, di potenza superiore a 20 kWp, in possesso di licenza di officina elettrica rilasciata dall'Agenzia delle Dogane al momento dell'allaccio dell'impianto alla rete elettrica, sono obbligati a pagare entro il 16 dicembre di ogni anno i diritti annuali per l'anno successivo in misura fissa pari a € 23,24;

Osservato che il Comune di Malè è gestore dei seguenti impianti per la produzione di energia idroelettrica:

1. centrale idroelettrica in località Folgarida di Dimaro-Folgarida – centro di costo Acquedotto di Centonia con cessione dell'energia prodotta direttamente al GSE;
2. centrale idroelettrica in località Molini di Monclassico – centro di costo Acquedotto di Centonia con cessione dell'energia prodotta direttamente al GSE;
3. centrale idroelettrica in località Molini di Terzolas con cessione dell'energia prodotta direttamente al GSE;
4. nuova centrale idroelettrica in località Pondasio con cessione dell'energia prodotta direttamente al GSE.

Rilevato come, in relazione alla circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dd. 29 maggio 2014, prot. RU/10245 ed in considerazione del fatto che le officine elettriche di produzione gestite dal Comune di Malè non effettuano cessioni di energia elettrica nei confronti di consumatori finali, il diritto di licenza annuo grava per l'importo di Euro 23,24.- ciascuna.

Ritenuto di dover provvedere al pagamento dei suddetti diritti relativi all'anno 2018 all'Agenzia delle Dogane, per un importo complessivo di Euro 92,96.-

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento diventa esigibile entro il 16 dicembre 2017.

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 12 giugno 2015 n. 15 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e triennale 2017-2019.
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 28.03.2017, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2017-2019.

D E T E R M I N A

1. Di impegnare e liquidare, per le motivazioni in premessa esposte, la somma di €. 92,96.- all'Agenzia della Dogane di Trento a titolo di diritto annuale per la licenza di esercizio per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con potenza superiore ai 20Kw relativamente all'anno 2018.
2. Di imputare la spesa di Euro 92,96.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	COFOG	bilancio	esigibilità	impegno
46,48	01	05	1	02	01.3	2017	2017	875
46,48	17	1	1	02	04.3	2017	2017	876
cap. art.	descrizione							
1971/441	<i>Altre imposte e tasse - gestione acquedotto Centonia in convenzione</i>							
12671/441	<i>Tasse di concessione non governative - altri servizi produttivi</i>							
conto finanziario	descrizione							
U.1.02.01.99.999	<i>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</i>							

3. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
4. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni

ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m

5. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
6. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Economico Finanziario.

Malé lì, 11.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to – Adriana Paternoster -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, come evidenziato nel prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

Malé lì, 12.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
